



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Rete Laboratori e misure in campo

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE II - TECNICO-PRESTAZIONALE**

**SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI
TRA I DIPARTIMENTI E LE SEDI DEI LABORATORI DELL'ARPAS
DURATA BIENNALE**

CIG 9389190CB0

CPV:

60161000-4 SERVIZI DI TRASPORTO COLLI

64121200-2 SERVIZI DI CONSEGNA COLLI

Sommario

1.	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	3
2.	SPECIFICHE TECNICHE	3
2.1.	Tipologia di trasporto, sedi e fasce orarie	3
2.2.	Modalità di esecuzione del servizio	5
3.	DETTAGLIO PRESTAZIONI RICHIESTE	6
4.	DISPOSIZIONI COMPORTAMENTALI GENERALI	7
5.	NORME A TUTELA DEI LAVORATORI	7
6.	PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO	8
7.	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
8.	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
9.	VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA	9
10.	SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI	10
11.	PENALI	10

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il presente Capitolato disciplina il Servizio biennale di trasporto campioni e reagenti tra i dipartimenti e le sedi dei laboratori dell'ARPAS, da effettuarsi secondo le condizioni e le modalità di esecuzione come descritte nei punti successivi.

2. Le prestazioni oggetto del servizio comprendono il trasporto campioni analitici in matrice solida, liquida o aeriforme contenuti all'interno di contenitori/bottiglie sigillate di vetro o plastica, nonché il trasporto – saltuario - di reagenti chimici contenuti nelle apposite confezioni, da eseguire con mezzi e attrezzature proprie della Ditta, su richiesta proveniente dai dipartimenti e laboratori ARPAS.

3. Il servizio di trasporto è reso da e verso le seguenti sedi:

- I. Dipartimento Cagliari e Medio Campidano, Dipartimento Geologico e Laboratorio Cagliari con sede in Cagliari in viale Ciusa n° 6 Tel. N° 070/4042 601
- II. Dipartimento Sulcis e Laboratorio Portoscuso con sede in Portoscuso in via Napoli n° 7 Tel. N° 0781/5110601
- III. Dipartimento Sassari e Gallura e Laboratorio Sassari con sede in Sassari in via Rockefeller, n° 58-60 Tel. N° 079/2835 384-385
- IV. Dipartimento Nuoro e Ogliastra con sede in Nuoro, via Roma n° 85 0Tel. N° 0784/233401;
- V. Dipartimento Oristano con sede in Oristano, via Liguria n° 60 Tel. N° 0783/214605.

4. Le procedure adottate dall'operatore economico e le relative documentazioni dovranno rispondere ai requisiti delle Norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 10012:2004, UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

2. SPECIFICHE TECNICHE

2.1. Tipologia di trasporto, sedi e fasce orarie

- A. **TIPO A - SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI PROGRAMMATO** su tratte definite dal lunedì al venerdì, attivato dall'ARPAS con preavviso di almeno 36 ore solari antecedenti l'orario di ritiro dei campioni, dalla sede con frequenza differenziata a seconda delle sedi coinvolte, come di seguito indicativamente stimato:
- B. **TIPO B - SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI OPZIONALE ACCESSORIO "A CHIAMATA"** su tratte definite dal lunedì al venerdì, con **preavviso di almeno 36 ore** solari antecedenti l'orario di ritiro dei campioni dalla sede; le tratte considerate sono quelle definite nella precedente tabella in ordine al servizio di trasporto programmato.
- C. **TIPO C - "SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI URGENTE OPZIONALE ACCESSORIO A CHIAMATA"**, con preavviso di almeno 12 ore dal ritiro dei campioni, che l'ARPAS si riserva di attivare in caso di necessità ed esigenze di tipo urgente. I suddetti trasporti saranno affidati di volta in volta a seguito di espressa "richiesta scritta" di questa Stazione Appaltante, alle condizioni economiche indicate nel listino prezzi indicato dal fornitore al momento della presentazione dell'offerta. In caso di estrema urgenza, le richieste potranno essere inoltrate telefonicamente alla ditta, ma dovranno essere formalizzate per iscritto entro le successive 12 ore dalla intervenuta richiesta per le vie brevi.

Nella tabella che segue è riportata la stima dei trasporti che la Ditta sarà chiamata ad effettuare da e per le destinazioni indicate e secondo la frequenza e fascia oraria di ritiro/consegna indicata:

SEDE PARTENZA	SEDE DESTINAZIONE	FREQUENZA ORDINARIA INDICATIVA	STIMA N. TRASPORTI MESI 24	FASCIA ORARIA RITIRO	FASCIA ORARIA CONSEGNA (in giornata)
Cagliari	Sassari	MENSILE	24	8.30-9.30	12.00-12.30
Portoscuso	Cagliari	MENSILE (2 trasporti al mese)	48	8.30-9.30	12.00-12.30
	Sassari	MENSILE (1 trasporto al mese)	24	8.30-9.30	12.00-12.30
Oristano	Cagliari	SETTIMANALE (2 trasporti alla settimana)	200	8.30-9.30 o 14.00- 14.30	12.00-12.30 o Entro 16.30
	Portoscuso	SETTIMANALE (2 trasporti alla settimana)	200	8.30-9.30 o 14.00- 14.30	12.00-12.30 o Entro 16.30
	Sassari	SETTIMANALE (1 trasporti alla settimana)	100	8.30-9.30 o 14.00- 14.30	12.00-12.30 o Entro 16.30
Nuoro	Sassari	GIORNALIERA (3/4 trasporti alla settimana)	350	8.30-9.30 o 15.00 - 15.30	12.00-12.30 o Entro 17.00
	Oristano	SEMESTRALE	4	8.30-9.30 o 14.00- 14.30	12.00-12.30 o Entro 16.30
Sassari	Cagliari	MENSILE (2 trasporti al mese)	48	8.30-9.30 o 13.00- 13.30	12.00-12.30 o Entro 16.30

SEDE PARTENZA	SEDE DESTINAZIONE	FREQUENZA ORDINARIA INDICATIVA	STIMA N. TRASPORTI MESI 24	FASCIA ORARIA RITIRO	FASCIA ORARIA CONSEGNA (in giornata)
	Oristano	SEMESTRALE	4	8.30-9.30 o 14.00- 14.30	12.00-12.30 o Entro 16.30
	Portoscuso	MENSILE	24	8.30-9.30 o 13.00- 13.30	12.00-12.30 o Entro 16.30

2. I quantitativi presunti di materiale da trasportare non sono programmabili, per il periodo di esecuzione del contratto; si prevede, presuntivamente, un invio di non più di n° tre colli per viaggio con peso massimo per collo di circa 30 Kg.

3. Su richiesta e previa acquisizione di un preventivo, l'ARPAS può avvalersi di ulteriori prestazioni in ambito regionale, o, laddove la Ditta affidataria effettui un servizio di trasporto da e verso altre destinazioni in ambito territoriale extra-regionale. Tali servizi potranno costituire oggetto di specifico affidamento, ricorrendone i presupposti di legge.

3. Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi del servizio, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni anche in funzione della necessità di modulare il servizio in base alle indicazioni delle strutture coinvolte ed a Programmi di campionamento annuali concordati con gli enti regionali o conseguenti ad obblighi di legge intervenuti. Potrebbe infatti essere concordata una diversa ripartizione o compensazione tra i punti di ritiro/consegna destinatari del servizio, preventivamente pianificata e senza una significativa modifica delle tratte chilometriche.

2.2. Modalità di esecuzione del servizio

1. La Ditta deve fornire i contenitori refrigerati e/o idoneamente strutturati nei quali allocare i campioni e/o reagenti da trasportare, idonei all'uso e tali da garantire l'osservanza delle prescrizioni in tema di conservazione della temperatura posseduta dal ritiro alla consegna e trasporto e in numero adeguato alle esigenze dei Dipartimenti e dei Laboratori.

2. Il confezionamento dei campioni da trasportare avviene congiuntamente tra il personale ARPAS incaricato ed il personale della ditta aggiudicataria, a seguito del quale verrà rilevata la temperatura posseduta dai campioni da riportare nell'apposito documento di trasporto.

3. La preparazione, la consegna ed il ritiro dei campioni avverranno presso la "Zona Accettazione campioni" delle sedi ARPAS.

4. L'attività di ritiro, trasporto e consegna dovrà avvenire nel rispetto della disciplina di cui al D. Lgs. 81/2008.

5. In caso di ritardi sia in ritiro che in consegna il Vettore deve avvisare ARPAS di tale disservizio, ai recapiti che saranno comunicati. Saranno oggetto di penale eventuali disservizi non giustificati e/o non comunicati.

6. Il Vettore è comunque responsabile della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le consegna al destinatario.

7. ARPAS è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale incaricato dell'esecuzione del contratto, con venendosi a tale riguardo che

qualsiasi onere eventuale è già compensato e compreso nel corrispettivo pattuito contrattualmente.

3. DETTAGLIO PRESTAZIONI RICHIESTE

1. In particolare, le prestazioni oggetto del servizio nel dettaglio comprendono:

- **Servizio di ritiro campioni e reagenti:** ciascuna struttura dipartimentale o laboratoristica dell'Agenzia provvederà a predisporre i campioni da spedire e, riporli con l'ausilio degli operatori della ditta aggiudicataria, nei **frigoriferi portatili/contenitori refrigeranti** adeguatamente idonei, adatti alla conservazione della temperatura di consegna, che la ditta medesima provvederà a mettere a disposizione.
- **Servizio di trasporto e consegna dei campioni:** i contenitori ritirati e riposti negli appositi frigoriferi dovranno essere trasportati in sicurezza in modo da garantire l'arrivo ai laboratori nel rispetto delle condizioni di consegna riportate nel presente capitolato.
- **Servizio di riconsegna vuoti (contenitori/bottiglie):** è altresì previsto che la ditta aggiudicataria provveda, quando richiesto e di volta in volta concordato con le modalità logistiche più opportune, al trasporto ed alla riconsegna presso i Dipartimenti dei vuoti (contenitori / bottiglie) da riutilizzare per i successivi campionamenti. Tali consegne avverranno di massima contestualmente al trasporto dei campioni e/o dei reagenti.

Il ritiro e la consegna dei campioni dovranno avvenire nel rispetto delle tempistiche previste nel trasporto di Tipologia A e Tipologia B come definite nel presente Capitolato.

2. Verrà comunicata all'operatore economico, contestualmente alla chiamata, l'eventuale necessità di effettuare il trasporto dei campioni in condizioni di temperatura controllata/refrigerata ed il relativo intervallo di temperatura. La temperatura posseduta dai campioni, rilevata all'atto della presa in carico e riportata nell'apposito Documento di trasporto o Bolla di trasporto interna di cui al successivo punto, dovrà essere mantenuta e garantita durante il trasporto e fino alla sua consegna. La ditta aggiudicataria dovrà pertanto dotarsi delle idonee attrezzature e/o mezzi attraverso i quali garantire il rispetto di quanto sopra evidenziato.

3. Al fine di comprovare l'avvenuta consegna alla sede destinataria dei contenitori e al fine di garantire la tracciabilità delle spedizioni, l'operatore economico dovrà predisporre un Documento di trasporto o Bolla di trasporto interna (nel seguito DDT) in triplice copia: una copia verrà apposta, in maniera visibile sul/sui contenitore/i di cui la spedizione si compone, una copia firmata dai referenti delle strutture mittenti verrà trattenuta dal corriere per comprovare il ritiro e una copia verrà firmata, come ricevuta di consegna, dalla struttura ricevente e dalla Ditta trasmessa al DEC.

Il DDT deve riportare almeno le seguenti informazioni:

1. - Numero identificativo della spedizione, progressivo per consentirne la tracciabilità nel tempo
2. - Data e ora di ritiro della spedizione da parte del corriere
3. - Struttura operativa e sede della struttura mittente
4. - Numero dei contenitori che compongono la spedizione
5. - Struttura operativa e sede di destinazione
6. - Data e ora di avvenuta consegna da parte del corriere
7. - Temperatura (ove previsto) di prelievo e, all'arrivo, di consegna
8. - Eventuali annotazioni.

4. Il quantitativo dei campioni e degli eventuali reagenti da trasportare verrà comunicato all'atto della richiesta di trasporto che verrà inoltrata all'operatore economico entro 36 ore prima dell'orario di richiesta di ritiro e 12 ore in caso di trasporto urgente e/o in emergenza.

4. DISPOSIZIONI COMPORTAMENTALI GENERALI

1. Il personale occupato dall'impresa appaltatrice che presterà servizio presso i locali dell'ARPAS:
 - a) deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia;
 - b) non deve fumare, mangiare negli ambienti interni e di pertinenza;
 - c) non deve abbandonare materiali o prodotti;
 - d) non deve abbandonare/ingombrare con materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte di potenziale pericolo in luoghi di transito e di lavoro o in posizione di equilibrio instabile;
 - e) deve movimentare il materiale, se non diversamente specificato, con propri ed opportuni mezzi ed effettuare le manovre in sicurezza senza addurre danni a persone o a cose;
 - f) deve destinare alle specifiche scariche di smaltimento eventuali materiali di risulta;
 - g) non deve usare senza autorizzazione materiali e/o attrezzature che non siano di sua proprietà;
 - h) deve attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi/acustici;
 - i) non deve accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dal servizio;
 - j) non deve trattenersi negli ambienti di lavoro oltre il tempo richiesto per l'erogazione del servizio;
 - k) non deve introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive;
 - l) non deve, per nessuna ragione, rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature;
 - m) non deve compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
 - n) deve obbligatoriamente segnalare immediatamente eventuali carenze di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo;
 - o) deve rispettare scrupolosamente le procedure di sicurezza interne e le disposizioni impartite in relazione ai rischi generali e specifici;
 - p) deve attenersi alle procedure per la gestione delle emergenze adottate da ARPAS.

5. NORME A TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'impresa appaltatrice utilizzerà, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale regolarmente assunto per il quale solleverà l'Agenzia da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni.
2. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente per tutti gli addetti, soci o dipendenti, le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro specifico vigente e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni in oggetto.
3. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il CCNL e gli accordi medesimi di cui al punto precedente, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
4. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

5. L'impresa appaltatrice può rivolgersi all'Ispettorato del lavoro al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie circa la normativa vigente, applicabile nel corso dell'appalto, in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro.

6. È fatta salva la facoltà dell'ARPAS di richiedere alla Ditta appaltatrice, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti sopracitati, ivi comprese le probatorie dei versamenti contributivi.

7. L'impresa appaltatrice riconosce che la stazione appaltante risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la ditta stessa ed il proprio personale dipendente.

8. Le parti danno atto ed accettano che nessun rapporto di lavoro o di incarico viene ad instaurarsi tra l'ARPAS ed il personale addetto all'espletamento dell'appalto.

9. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Agenzia comunicherà all'impresa e, se del caso, anche al suddetto Ispettorato, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti o del saldo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

10. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

6. PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

1. La Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere ed assumere gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del suo personale dipendente, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

2. Tali oneri, non soggetti a ribasso, dovranno essere considerati in sede di predisposizione dell'offerta economica ed essere specificamente indicati, risultando congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio.

3. La Ditta dovrà assicurare a ciascun lavoratore un'informazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza connessa all'attività svolta in generale e procedere alla formazione ed addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento del servizio.

4. L'appaltatore dovrà in particolare curare che il proprio personale svolga l'attività lavorativa nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro al fine di tutelare la propria e altrui sicurezza.

5. Ferme restando le responsabilità dell'impresa aggiudicataria, l'Agenzia ha facoltà di controllare che lo svolgimento delle attività avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza ai sensi del presente articolo e della normativa vigente.

6. Il committente e l'appaltatore cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e dovranno coordinare gli interventi di protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente.

7. L'ARPAS provvede a comunicare all'affidatario in fase di cooperazione e coordinamento, le informazioni sui rischi specifici anche successivamente eventualmente riscontrati negli ambienti di lavoro e le conseguenti misure adottate ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, relativamente ai locali nella disponibilità dell'Amministrazione appaltante.

7. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Conformemente all'Art. 3, comma 3, del D.L. 77/2021, il contratto diviene efficace con la stipulazione. Trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del D.lgs. n.5018 aprile 2016.

2. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
3. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
4. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
5. Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie ulteriori istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
6. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

8. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'ARPAS verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'operatore economico attraverso il Responsabile unico del Procedimento (RUP) e dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), coadiuvato dai referenti/assistenti operativi delle singole strutture operative coinvolte.
2. Al Direttore dell'esecuzione del contratto compete nello specifico:
 - a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
 - b) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell'operatore economico nonché l'esecuzione delle attività di verifica di conformità e il rilascio del Certificato di regolare esecuzione controfirmato dal Responsabile del procedimento;
 - c) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), dal DM n. 49/2018 e dalle linee guida ANAC nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dall'Amministrazione.
3. L'operatore economico individua all'interno della propria organizzazione un unico centro di riferimento al quale l'ARPAS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l'operatore economico si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una figura di Responsabile di commessa (Responsabile del servizio per conto dell'operatore economico), costantemente reperibile, il cui nominativo, qualifica e recapito sarà indicato all'ARPAS per iscritto contestualmente alla consegna del servizio. Parallelamente, l'ARPAS renderà noti i nominativi del proprio Personale incaricato, per sede geografica e di un suo sostituto e comunicherà altresì il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto.

9. VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Il Responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), il quale certifica che il servizio sia stato eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, avvalendosi eventualmente di assistenti operativi all'uopo individuati presso le strutture laboratoristiche coinvolte.
2. La verifica di conformità finale deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo diverso termine previsto ai sensi dell'art. 113-bis comma 3 del D.lgs 50/16.
3. In ordine alla verifica di conformità si applica, per quanto compatibile con la fattispecie, l'art. 102 co. 3 D.lgs. 50/16 unitamente alle disposizioni di cui al DM 49/2018. Il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione (art. 102 co. 2 del Codice).

4. Ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 113 bis co. 2 D.lgs. 50/2016, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

5. Il certificato di verifica di conformità è rilasciato previo accertamento di conformità del servizio alle pattuizioni contrattuali.

6. Il RUP/Direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti al fornitore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il fornitore abbia risposto, l'Amministrazione committente, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 108 co. 3 D.lgs. 50/16 e art. 18 co. 3 DM 49/2018).

7. Il direttore dell'esecuzione determina nel certificato di conformità l'ammontare delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. La detrazione viene effettuata sui singoli certificati di pagamento ovvero, in alternativa, provvedendo ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

8. Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutte le parti intervenute.

9. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

10. Con l'emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, il fornitore non è esonerato dalla responsabilità ai sensi dell'art. c.c. 1490 per eventuali difetti che vengano in seguito accertati.

11. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di conformità o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (art. 102 co 5 del Codice).

10. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Fermo quanto disposto dall'art 107 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ARPAS.

2. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'operatore economico costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione in danno del contratto per colpa grave.

3. In tal caso l'ARPAS procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'operatore economico per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

4. In caso di forza maggiore la Ditta dovrà darne comunicazione scritta all'Amministrazione con opportuno preavviso.

5. In caso di malattia o infortunio degli addetti al servizio la Ditta dovrà assicurare in ogni caso la continuità ed efficienza.

6. Nel caso di scioperi o di assemblee sindacali del personale della Ditta affidataria, si rimanda alla vigente normativa nazionale in relazione ai servizi pubblici essenziali.

11. PENALI

1. Durante le diverse fasi di attuazione del contratto, le attività di controllo da parte del RUP e del DEC saranno indirizzate a valutare i seguenti obiettivi:

- la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e/o nel capitolato);
- l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- il rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni;
- l'adeguatezza delle registrazioni e della reportistica sulle prestazioni e sulle attività svolte;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi.

2. Ogni sportello di ritiro/accettazione campioni comunica al DEC, via mail, la difformità riscontrata in ordine al servizio reso rispetto alle specifiche del capitolato tecnico e per le quali sono previste specifiche penali contrattuali, in ordine a:

- a) ritardi non giustificati nel ritiro/consegna dei campioni e reagenti;
- b) difficoltà nel riscontro o risposta alla chiamata ARPAS da parte dell'operatore economico;
- c) mancato ritiro/consegna agli sportelli dei colli da trasportare;
- d) anomalie nel mantenimento della catena del freddo e nel presidio delle temperature di trasporto previste;
- e) deterioramento dei colli trasportati
- f) Eventuali ulteriori difformità riscontrate.

3. La Ditta ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che il servizio venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste in questo capitolato.

4. Sulla base di quanto sopra riportato in riferimento agli standard del servizio richiesto, ARPAS provvederà alla verifica periodica delle prestazioni rese dalla Ditta aggiudicataria eseguendo l'elaborazione dei dati estratti dal sistema di tracciabilità del servizio e confrontandoli con quanto richiesto nel capitolato per quanto attinente a tempistiche di trasporto, presa in carico di richieste opzionali, ecc.

5. In caso di inadempienza, non imputabile ad ARPAS ovvero per cause di forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto contrattualmente stabilito, saranno applicate le penali successivamente descritte, quantificate in termini percentuali rispetto al valore annuale del contratto, in relazione alla gravità del disservizio e/o danno provocato.

6. Qualora ARPAS rilevi inosservanze delle modalità e tempi di svolgimento del servizio, così come richiesto, ovvero incuria, approssimazione o mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali da parte del Fornitore o del personale dallo stesso incaricato, provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta al fine dell'adozione dei necessari provvedimenti. Saranno applicate le penali dettagliatamente descritte e comminate al verificarsi dell'evento o per ogni giorno lavorativo di ritardo sugli standard previsti nel presente capitolato.

7. Nel caso in cui nell'espletamento del Servizio di trasporto programmato si verificano ritardi reiterati rilevabili nell'arco di un trimestre, per cause non imputabili ad ARPAS o a forza maggiore, rispetto all'orario massimo indicato per la consegna per ogni tratta, il fornitore sarà tenuto a corrispondere ad ARPAS una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale.

8. Nel caso in cui nell'espletamento dei Servizi a chiamata si verifichi un ritardo superiore ai 60 minuti, per cause non imputabili ad ARPAS o a forza maggiore, rispetto agli orari concordati per il ritiro, il fornitore sarà tenuto a corrispondere ad ARPAS una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale.

9. Nel caso che presso la sede di arrivo i colli risultino manomessi o deteriorati, il fornitore sarà assoggettato ad una penale pari all'1,0 per mille dell'importo contrattuale oltre alle eventuali spese di risarcimento danno.

10. Nel caso in cui durante il trasporto o all'arrivo si rilevi un valore differente rispetto alla temperatura richiesta nel capitolato, il fornitore sarà assoggettato ad una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale.

11. Nel caso di mancata conferma alla richiesta di servizio opzionale da parte del fornitore, ARPAS applicherà al fornitore una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di mancato riscontro nei tempi previsti.

12. Nel caso in cui, il fornitore non sia risultato reperibile telefonicamente e non abbia dato alcun riscontro alle segnalazioni inviate via e-mail, ARPAS applicherà al fornitore una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di irreperibilità.

13. Nel caso di reiterate difformità delle temperature dei contenitori ARPAS applicherà al fornitore una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale del servizio fino alla risoluzione delle non conformità.

14. Nel caso in cui, durante i controlli congiunti, si rilevino altre gravi non conformità, ARPAS applicherà al fornitore una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale del servizio fino alla risoluzione delle non conformità.

15. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.

16. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del contratto. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'ARPAS di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

17. L'operatore economico comunica le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'ARPAS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto – PARTE II, integrano e completano le previsioni di cui alla Parte I del Capitolato medesimo e quelle contenute nel Contratto, che qui si intendono espressamente richiamate in ordine agli aspetti ulteriori relativi alla esecuzione del servizio.